

(C.A.P. n. 31015)

PROVINCIA DI TREVISO

ORDINANZA SINDACALE

N. 9 DEL 30/09/2022

OGGETTO:

Provvedimenti urgenti per il contenimento dell'inquinamento atmosferico - Limitazioni nell'esercizio degli impianti termici, nonché prescrizioni per le combustioni all'aperto e per lo spandimento di liquami zootecnici nel periodo dal 01/10/2022 al 30/04/2023.

IL SINDACO

IL SINDACO Premesso che:

- l'inquinamento atmosferico rappresenta una delle principali problematiche ambientali in ambito urbano con effetti negativi sulla salute e costituisce una criticità in particolare durante la stagione invernale nella Pianura Padana, dove le specifiche condizioni orografiche e meteoclimatiche favoriscono la formazione e l'accumulo nell'aria di inquinanti con particolare riferimento alle polveri sottili;
- il D.Lgs. 13/08/2010, n. 155 ad oggetto "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa" fissa i limiti di legge per gli inquinanti atmosferici ai fini della tutela della salute umana e dell'ambiente, conferma il valore limite giornaliero per le polveri sottili (PM₁₀) pari a 50 μg/m³ da non superare più di 35 volte nell'arco dell'anno civile e prevede l'attuazione di misure di riduzione delle emissioni;
- la Corte di Giustizia dell'Unione Europea con sentenza del 10/11/2020 ha dichiarato che l'Italia, con specifico riferimento al materiale particolato PM₁₀, è venuta meno all'obbligo di far sì che i piani per la qualità dell'aria prevedano misure appropriate affinché il superamento dei valori limite sia il più breve possibile;
- nel dispositivo della sentenza emessa ex art. 258 del TFUE (Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea), la Corte ha accertato che dal 2008 al 2017 l'Italia ha superato in maniera sistematica e continua i valori limite fissati per il PM₁₀ e che il superamento è tuttora in corso e che ciò consentirà alla Commissione di avviare un costante monitoraggio sulla capacità dell'Italia di dare puntuale attuazione alla sentenza;

Richiamate le seguenti Deliberazioni:

- la Deliberazione n. 122 del 10/02/2015 con la quale la Giunta Regionale del Veneto ha approvato le "Indicazioni inerenti la combustione dei residui vegetali agricoli e forestali in attuazione dell'art. 182, comma 6-bis del D.Lgs. n. 152/2006";
- la Deliberazione n. 90 del 19/04/2016 con la quale il Consiglio Regionale del Veneto ha approvato l'Aggiornamento del Piano Regionale di Risanamento e Tutela dell'Atmosfera (PRTRA), resosi necessario per allineare le politiche regionali di riduzione dell'inquinamento atmosferico ed i contenuti del PRTRA (2014) con gli sviluppi sopravvenuti di carattere conoscitivo e normativo a livello europeo, nazionale e regionale;



(C.A.P. n. 31015)

PROVINCIA DI TREVISO

- la Deliberazione n. 836 del 06/06/2017 con la quale la Giunta Regionale del Veneto ha approvato il "Nuovo Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano", sottoscritto da Veneto, Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Ministero dell'Ambiente, ove è individuata una serie di interventi comuni da porre in essere in concorso con quelli già previsti dal Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'atmosfera, nel quadro di un'azione coordinata e congiunta, nei settori maggiormente responsabili delle emissioni di PM₁₀: trasporti, combustioni all'aperto, riscaldamento civile, agricoltura;
- la Deliberazione n. 1500 del 16/10/2018 con la quale la Giunta Regionale del Veneto ha demandato ai Comuni l'attuazione delle misure per il miglioramento della qualità dell'aria, ai sensi degli artt. 5 e 7 della Normativa di Piano, sotto il coordinamento dei TTZ (Tavoli Tecnici Zonali);
- la Deliberazione n. 1855 del 29/10/2020 con la quale la Giunta Regionale del Veneto ha approvato la "Revisione della zonizzazione e classificazione del territorio regionale ai sensi degli artt. 3 e 4 del D.Lgs 13/08/2010 n. 155 approvata con DGR n. 2130 del 23/10/2012", secondo la quale il Comune di Conegliano risulta ricadere nella zona IT0524 Zona Pedemontana;

Considerato che, in esecuzione della sentenza della Corte di Giustizia Europea, le Regioni del Bacino Padano hanno deciso di rafforzare quanto previsto dal Nuovo Accordo di Programma del 2017 (di seguito Accordo) con una serie di iniziative omogenee e addizionali rispetto alle esistenti sottoscrivendo il "Piano Straordinario per la qualità dell'aria";

Dato atto che la Giunta Regionale del Veneto ha approvato:

- il "Pacchetto di misure straordinarie per la qualità dell'aria in esecuzione della sentenza del 10 novembre 2020 della Corte di Giustizia europea" con Deliberazione n. 238 del 02/03/2021;
- gli indirizzi operativi a supporto della corretta applicazione delle misure previste del Pacchetto di cui al succitato atto, con la Deliberazione n. 1089 del 09/08/2021;

Dato atto che il Piano Straordinario e l'Accordo prevedono altresì:

- che le misure temporanee ed omogenee si attivino in funzione del tipo di allerta raggiunto per il parametro PM₁₀ e modulato sui seguenti tre livelli:
 - <u>livello di allerta 0 verde</u>: con un numero di giorni consecutivi di superamento del valore limite giornaliero (50 μg/m³) inferiore a 4;
 - <u>livello di allerta 1 arancio</u>: con 4 giorni consecutivi di superamento del valore limite giornaliero (50 μg/m³);
 - <u>livello di allerta 2 rosso</u>: con 10 giorni consecutivi di superamento del valore limite giornaliero (50 μg/m³);
- che il meccanismo di non attivazione, attivazione e disattivazione delle misure temporanee previste per i due livelli di allerta avvenga sulla base della valutazione dei dati di qualità dell'aria per la stazione di riferimento e delle previsioni meteorologiche più o meno favorevoli alla dispersione degli inquinanti effettuate e comunicate da ARPAV nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì, mediante l'emissione del Bollettino dei Livelli di Allerta PM₁₀;
- che in base al livello di allerta raggiunto e comunicato da ARPAV, i Comuni attuino le misure temporanee previste il giorno successivo a quello di emissione del Bollettino (ovvero il martedì, giovedì e sabato) e le mantengano in vigore fino al rientro al livello di allerta 0 - verde con almeno 2 giorni consecutivi di rispetto del valore limite giornaliero (50 μg/m³);



(C.A.P. n. 31015)

PROVINCIA DI TREVISO

Considerato che in sede di Tavolo Tecnico Zonale (TTZ), convocato il 26/09/2022 dalla Provincia di Treviso, è stata ribadita la necessità di adottare da parte dei Comuni le misure previste attraverso la pubblicazione di specifiche ordinanze sindacali;

Viste:

- la L.R. 16/04/1985, n. 33 "Norme per la tutela dell'ambiente" e ss.mm.ii;
- la L. 09/01/1991, n. 10 "Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso nazionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia";
- il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;
- L.R. 13/04/2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112";
- il D.P.R. 16/04/2013, n. 74 "Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192";
- l'art. n. 182, comma 6-bis del D.Lgs. 03/04/2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" in cui è prevista la facoltà per i Comuni "di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale vegetale di cui al presente comma all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tali attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM₁₀)";
- il D.M. dell'Ambiente 07/11/2017, n. 186 "Regolamento recante la disciplina dei requisiti, delle procedure e delle competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide":

ORDINA

a decorrere **dal 01/10/2022 al 30/04/2023**, nell'intero territorio comunale, l'adozione delle seguenti azioni secondo i tre livelli di allerta in premessa descritti:

con livello di ALLERTA 0 - VERDE:

- <u>la limitazione della temperatura</u> intesa, ai sensi del D.P.R. n. 74/2013, come media aritmetica delle temperature dell'aria misurate nei singoli ambienti riscaldati di ciascuna unità immobiliare, a:
 - 19°C (con tolleranza di + 2°C) negli edifici classificati in base al D.P.R. n. 412/1993, con le sigle:
 - E.1 residenza e assimilabili
 - E.2 uffici e assimilabili
 - E.5 attività commerciali e assimilabili;
 - 17°C (con tolleranza di + 2°C) negli edifici classificati in base al D.P.R. n. 412/1993, con la sigla:

E.8 - attività industriali ed artigianali e assimilabili;

Sono fatte salve le deroghe previste dal D.P.R. n. 74/2013;

 il divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa (legna, cippato, pellet, etc.), con una classe di prestazione emissiva inferiore alla "3 stelle" secondo la classificazione ambientale introdotta dal D.M. dell'Ambiente n. 186/2017, in presenza di impianto di riscaldamento alternativo;



(C.A.P. n. 31015)

PROVINCIA DI TREVISO

- il divieto di combustione all'aperto di materiale vegetale di cui all'art. 182, comma 6-bis del D.Lgs. n. 152/2006, anche se effettuate nel luogo di produzione e al fine del reimpiego del materiale come sostanza concimante o ammendante in ambito agricolo, fatte salve le necessità di combustione finalizzate alla tutela sanitaria di particolari specie vegetali e di combustione di nidi di processionaria del pino;
- il divieto di falò rituali, di barbecue legati ad eventi o manifestazioni aperte al pubblico, di fuochi d'artificio a scopo di intrattenimento. Sono consentite deroghe per i fuochi di Capodanno e per i falò rituali dell'Epifania, legati a consolidate tradizioni pluriennali e organizzati esclusivamente da Associazioni, Comitati di Quartiere e dalle Parrocchie con utilizzo del solo materiale vegetale e che saranno oggetto di specifico provvedimento; sono consentite deroghe legate ai barbecue di eventi o manifestazioni aperte al pubblico quali ad esempio sagre solamente nel periodo dal 01/04/2022 al 30/04/2022.

con livello di <u>ALLERTA 1 – ARANCIO</u> o livello di <u>ALLERTA 2 – ROSSO</u>:

- <u>la limitazione della temperatura</u> intesa, ai sensi del D.P.R. n. 74/2013, come media aritmetica delle temperature dell'aria misurate nei singoli ambienti riscaldati di ciascuna unità immobiliare, a:
 - 18 °C (con tolleranza di + 2°C) negli edifici classificati in base al D.P.R. n. 412/1993, con le sigle:
 - E.1 residenza e assimilabili
 - E.2 uffici e assimilati;
 - E.5 attività commerciali e assimilabili;
 - 17°C (con tolleranza di + 2°C) negli edifici classificati in base al D.P.R. n. 412/1993, con la sigla:

E.8 - attività industriali ed artigianali e assimilabili;

Sono fatte salve le deroghe previste dal D.P.R. n. 74/2013;

- il divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (legna, cippato, pellet, etc.), con una classe di prestazione emissiva inferiore alla "4 stelle" secondo la classificazione ambientale introdotta dal D.M. dell'Ambiente n. 186/2017, in presenza di impianto di riscaldamento alternativo;
- il divieto di combustione all'aperto di materiale vegetale di cui all'art. 182, comma 6-bis del D.Lgs. n. 152/2006, anche se effettuate nel luogo di produzione e al fine del reimpiego del materiale come sostanza concimante o ammendante in ambito agricolo, fatte salve le necessità di combustione finalizzate alla tutela sanitaria di particolari specie vegetali e di combustione di nidi di processionaria del pino;
- il divieto di falò rituali, di barbecue legati ad eventi o manifestazioni aperte al pubblico, di fuochi d'artificio a scopo di intrattenimento. Sono consentite deroghe per i fuochi di Capodanno e per i falò rituali dell'Epifania, legati a consolidate tradizioni pluriennali e organizzati esclusivamente da Associazioni, Comitati di Quartiere e dalle Parrocchie con utilizzo del solo materiale vegetale e che saranno oggetto di specifico provvedimento; sono consentite deroghe legate ai barbecue di eventi o manifestazioni aperte al pubblico quali ad esempio sagre solamente nel periodo dal 01/04 al 30/04/2022.



(C.A.P. n. 31015)

PROVINCIA DI TREVISO

 il divieto di spandimento di liquami zootecnici; sono fatti salvi gli spandimenti effettuati mediante iniezione o con interramento immediato. Esclusivamente per tale divieto, l'applicazione è ordinata fino al 15/04/2023.

RICORDA

che con la sottoscrizione dell'Accordo, è già stato altresì disciplinato:

- <u>il divieto</u> di installazione di generatori a biomassa con classe di prestazione emissiva inferiore alla "**4 stelle**" secondo la classificazione ambientale introdotta dal D.M. dell'Ambiente n. 186/2017;
- <u>il divieto</u> di climatizzare gli spazi complementari alle abitazioni (box garage, cantine, ripostigli, depositi, etc.):
- l'obbligo di utilizzo, nei generatori di calore a pellet di potenza termica inferiore a 35 kW, pellet che, oltre a rispettare le condizioni previste dall'All. X, parte II, sez. 4, par. 1, lett. d) alla parte V del D.Lgs. n. 152/2006, sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato;
- <u>l'obbligo</u> di interramento dei liquami zootecnici entro 24 ore, nei periodi in cui lo spandimento è consentito con riferimento al Piano di Azione Nitrati;

INFORMA

- che avverso questo provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di sessanta giorni dalla data di avvenuta pubblicazione all'Albo Pretorio o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 24/11/1971 n. 1199, entro il termine di centoventi giorni;
- che, salvo il fatto non costituisca reato, la violazione alle disposizioni della presente ordinanza è punita con la sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00, ai sensi dell'art. 7 bis, comma 1 bis del D.Lgs. n. 267/2000;
- che il meccanismo di attivazione, non attivazione e disattivazione delle misure temporanee previste per i due livelli di allerta 1 arancio e 2 rosso, avviene sulla base della valutazione dei dati di qualità dell'aria nella stazione di riferimento di Conegliano e delle previsioni meteorologiche più o meno favorevoli alla dispersione degli inquinanti, effettuate e comunicate da ARPAV nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì, mediante l'emissione del Bollettino dei Livelli di Allerta PM₁₀ (http://www.arpa.veneto.it/inquinanti/bollettino allerta PM10.php).
 - Al raggiungimento dei livelli di allerta si attiveranno le misure temporanee il giorno successivo a quello di controllo (ovvero il martedì, giovedì e sabato) e resteranno in vigore fino al giorno di controllo successivo ovvero fino al rientro al livello di allerta 0 verde con almeno 2 giorni consecutivi di rispetto del valore limite giornaliero (50 μ g/m³);
- che il Comune avviserà circa il livello di allerta raggiunto attraverso il sito istituzionale (www.comune.conegliano.tv.it) e comunicati stampa, a seguito di comunicazione di ARPAV, al fine di consentire alla cittadinanza di adequarsi alle misure del presente atto:
- che il cittadino per verificare la classe di prestazione emissiva del proprio generatore a biomassa legnosa può fare riferimento alla documentazione fornita dal produttore o consultare il proprio installatore;



(C.A.P. n. 31015)

PROVINCIA DI TREVISO

INVITA

- a rispettare rigorosamente le disposizioni di legge relative ai controlli periodici e di manutenzione degli impianti termici;
- ad utilizzare aspiratori per le pulizie domestiche con filtri ad alta efficienza filtrante (High Efficiency Particulate Air filter HEPA);
- a sostituire/pulire i filtri dei sistemi di riscaldamento ad aria (es. condizionatori, mobiletti fan coil, ecc.), almeno due volte nel periodo di funzionamento dell'impianto;
- i titolari e/o gestori di attività commerciali e assimilabili (quali negozi, magazzini di vendita all'ingrosso o al minuto, supermercati ed esposizioni) a tenere chiuse le porte di accesso ai rispettivi locali.

DISPONE

- che il presente provvedimento sia pubblicato all'albo pretorio telematico e diffuso nelle forme e nei modi ritenuti più opportuni ai fini della sua ampia conoscibilità per tutto il tempo di validità dello stesso;
- che il presente provvedimento venga trasmesso a:

Provincia di Treviso – Settore Ecologia e Ambiente;

ARPAV di Treviso;

Azienda ULSS n. 2:

Prefettura di Treviso;

Comando Stazione Carabinieri Forestale di Vittorio Veneto;

Comando Provinciale di Treviso dei Vigili del Fuoco;

Commissariato di P.S. di Conegliano;

Comune di Conegliano - Comando di Polizia Locale;

Comune di Conegliano - Ufficio Relazioni con il Pubblico;

Comune di Conegliano - Servizio Sport e Tempo Libero;

Comune di Conegliano - Ufficio Turismo e Promozione Territoriale;

Comune di Conegliano - Segreteria Assessori.

3° SETTORE PROGRAMMAZIONE GOVERNO E GESTIONE DEL TERRITORIO Unità Organizzativa Competente: Ufficio Ecologia e Tutela Ambientale Dirigente del Settore: dott. Giovanni Tel Responsabile del Procedimento dott. Giovanni Tel Via Luigi Einaudi n. 136 Tel. 0438-413236

Email: ambiente@comune.conegliano.tv.it PEC: segreteriasuconegliano@pec.it

Orario apertura al pubblico: mercoledì e venerdì 10.30 – 12.45 previo appuntamento



(C.A.P. n. 31015)

PROVINCIA DI TREVISO

IL SINDACO Fabio Chies

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale – CAD) e s.m.i.